



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Augusto Amari

DATO ATTO	Che i sigg. E.B, A.M.B. hanno incoato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. affinché venisse accertato il nesso causale tra la condotta dei sanitari che ebbero in cura la congiunta sig.ra F.M.B. e l' <i>exitus</i> della stessa, occorso in data 4 novembre 2017 nel Pronto Soccorso di quest'Azienda; che, successivamente è intervenuta nel procedimento la sig.ra B.M., nella qualità di tutrice dei minori C.B. e F.B, figli della <i>de cuius</i> ; che, l'espletata c.t.u. ha evidenziato profili di responsabilità in capo ai sanitari del pronto soccorso;
DATO ATTO	Che i sigg.ri E.B, A.M.B. e B.M., nelle qualità di cui sopra, hanno convenuto in giudizio l'A.O.U.P. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti <i>iure proprio</i> e <i>iure hereditario</i> ; che a tale procedimento è stato assegnato il numero di R.G. n. 759/2024; che è successivamente intervenuto nel predetto procedimento il sig. N.B. n.q. di convivente <i>more uxorio</i> della defunta sig.ra F.M.B;
DATO ATTO	Che il Giudice ha avanzato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. trasmessa dall'Avvocatura Erariale con nota assunta al prot. aziendale n. 52556/2024 ed ha formato oggetto di trattazione da parte del C.A.V.S. nella seduta del 14.10.2024 con esito di non adesione alla proposta conciliativa, stante le criticità segnalate dal C.T. Aziendale medico-legale in merito alla ritenuta insussistenza, tra l'altro, del nesso causale, viceversa accertato dai CC.TT.UU;
PRESO ATTO	Che il Tribunale di Palermo – III Sez. Civ. nella sentenza n. 3551/2025, che ha definito il giudizio sommario di cognizione, faceva proprie le considerazioni espresse dai cc.tt.uu. nel precedente giudizio di A.T.P. statuendo che le stesse avessero sufficientemente chiarito l'incidenza della condotta dei sanitari nella perdita della sig.ra F.M.B. della possibile evoluzione migliorativa del proprio stato di salute; che i detti cc.tt.uu., infatti, in sede di relazione peritale, hanno rappresentato che <i>"In ragione di una già bassa sopravvivenza della morte cardiaca improvvisa al tempo 0 inferiore al 30% e in ragione del breve tempo intercorso tra l'ingresso della sig.ra B* presso il Pronto Soccorso dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo e il manifestarsi della sintomatologia (sincope), si ritiene che la condotta omissiva dei sanitari al momento del triage in PS abbia inciso con una riduzione delle chance di sopravvivenza in un range compreso tra il 10-15%, in quanto, secondo la letteratura di settore, il 13,4% dei pazienti prima dell'arresto cardiaco presenta almeno un parametro vitale gravemente anormale. Pertanto, la rivelazione di parametri vitali alterati avrebbe potuto rappresentare, in via teorica, un segnale di allarme per i sanitari, con conseguente attivazione di un iter diagnostico-terapeutico tempestivo differente rispetto all'atteggiamento attendista adottato"</i> ; che, il giudice del merito, infatti, ha ritenuto che <i>"le valutazioni svolte dai Consulenti nel procedimento ante causam appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici"</i> ; che il giudice ha statuito di essere giunto a tale discernimento dal momento che, peraltro, i cc.tt.uu. hanno svolto le indagini loro affidate mediante l'ausilio, oltre che del verbale del P.S., anche degli elementi circostanziali derivati dalle

	<p>SIT e dalla visione dei filmati di video della sorveglianza; che nella predetta sentenza n. 3551/2025 quest'Azienda veniva condannata al pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -euro 33.504,13 in favore degli eredi di F*M*B* secondo le rispettive quote di eredità; -euro 15.706,26 in favore di B.M. n.q. di affidataria della minore C.B. -euro 15.706,26 in favore di B.M. n.q. affidataria del minore F.B. -euro 14.017,42 in favore di N.B..; -euro 4.326,05 in favore di E.B.; -euro 4.179,41 in favore di A.M.B; <p>il tutto oltre interessi dal giorno della decisione sino al saldo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -euro 14.103,00 a titolo di spese del giudizio, inclusive della fase dell'ATP, che si liquidano per i ricorrenti, E.B. e A.M.B. e B.M. oltre rimborso spese vive, -euro 4.000,00 a titolo di spese del giudizio delle spese del giudizio, senza la fase dell'ATP, che per il terzo interveniente, N.B., oltre rimborso. spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
DATO ATTO	<p>Che con nota assunta al protocollo generale n. 55863/2025 l'Avvocatura Erariale ha trasmesso copia della sentenza sfavorevole n. 3551/2025 emessa dal Tribunale di Palermo ex art. 281 sexies c.p.c.;</p> <p>che la medesima Avvocatura Erariale, con la predetta nota, ha fornito le proprie valutazioni in ordine all'appellabilità della sentenza rappresentando tra l'altro che rispetto alla proposta conciliativa di cui si è detto sopra, la sentenza ha condannato l'Azienda per importi di gran lunga inferiori e che, in ogni caso, l'eventuale espletamento di una nuova ctu fosse a totale discrezionalità del giudice;</p> <p>che su proposta della proponente Unità, l'eventuale impugnabilità della sentenza de qua veniva ampiamente discussa alla seduta del C.A.V.S. del 9.10.2025, il quale ha concluso, per la difficile possibilità di un esito positivo di impugnazione, che <i>"nonostante condivida le considerazioni medico legali della CTP, ritenuto che in un'eventuale giudizio il margine di soccombenza resterebbe comunque alto e che un'eventuale rivalutazione del quantum inciderebbe solo sulla quota di danno iure ereditatis, con una differenza sostanziale minima, ritiene di non proseguire il giudizio in appello, previa condivisione della Direzione Generale"</i>;</p> <p>Che successivamente, la proponente Unità richiedeva alla Direttrice Generale, con nota prot. n. 63815/2025, la propria condivisione sul parere di non prosecuzione del giudizio in appello;</p> <p>che tale nota, sottoscritta per condivisione dalla Direttrice Generale, veniva infine trasmessa all'Avvocatura Erariale con nota prot. n. 65029/2025; l'Avvocatura Erariale, a sua volta, con nota assunta al protocollo generale n. 71265/2025, comunicava di procedere all'archiviazione dell'affare legale;</p>
DATO ATTO	<p>Che la proponente Unità si è, pertanto, attivata al fine di porre in esecuzione la sentenza <i>de qua</i>, comunicando rispettivamente all'Avv. Capano (legale dei sigg.ri E.B, A.M.B. e B.M. n.q. di tutrice dei figli minori della <i>de cuius</i>) e all'Avv. Alosi la necessità di conoscere il regime fiscale adottato, nonché, avuto riguardo alla posizione dei beneficiari minorenni, se la sig.ra B.M. avesse richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione all'incasso da parte del giudice tutelare;</p> <p>che, alla data di oggi tale ultima richiesta non ha avuto riscontro e, pertanto, non è consentito per legge procedere all'esecuzione della sentenza nei confronti dei minori beneficiari;</p>

	<p>che appare necessario procedere celermemente all'esecuzione della sentenza avuto riguardo alle posizioni del sig. N.B. e del suo legale Avv. Alosi al fine di non incorrere in esecuzione forzata, stante l'avvenuta notifica del titolo esecutivo con nota pec assunta al protocollo n.60087/2025;</p> <p>che, in ordine alle posizioni curate dall'Avv. Capano, la scrivente Unità ritiene opportuno al momento riservarsi per gli anzidetti motivi e di provvedere con apposita e successiva proposta di Deliberazione;</p> <p>che, parimenti, si rinvia alla successiva proposta di deliberazione in ordine alla liquidazione dei € 33.504,13 in favore degli eredi della sig.ra F*M*C* stante che tale somma andrà ai beneficiari <i>pro quota</i> ereditaria, cui la scrivente Unità si riserva di richiedere copia della successione o autodichiarazione ai sensi di legge;</p> <p>che sono, dunque, di certa e pronta liquidazione le spettanze di cui alle posizioni del sig. N.B. per un totale di € 14.115,12 (comprensivo di interessi legali alla data del 3 febbraio 2026) e dell'Avv. Alosi, distrattario, per € 4.916,48. Andranno invece versate all'Erario € 920,00 a titolo di ritenuta d'acconto, in quanto l'Avv. Alosi aderisce al regime ordinario.</p>
RAVVISATA	la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 3551/2025 resa dal Tribunale di Palermo – III Sez. Civ. nel procedimento R.G. n. 759/2024 ai fini dell'esecuzione del dispositivo di condanna;
PROCEDERE	al pagamento in ordine alle posizioni del sig. N.B. e del suo legale Avv. Pietro Alosi, per le ragione meglio emarginate in Delibera;
RISERVARSI	di rendere successiva proposta deliberativa, in ordine alle posizioni degli altri beneficiari, non appena perverrà comunicazione dell'avvenuta autorizzazione del giudice tutelare alla riscossione delle somme in favore dei minori G.B. ed F.B. nonché copia o autodichiarazione della successione apertasi a seguito del decesso della sig.ra F.M.B;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti al sig. N.B. e all'Avv. Alosi Pietro rispettivamente in ordine al risarcimento del danno (e relativi interessi legali) ed in ordine alle spese legali;
AUTORIZZARE	<p>pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento:</p> <p>-€ 14.115,12 in favore del sig. N.B;</p> <p>-€ 4.916,48 in favore dell'Avv. Pietro Alosi;</p> <p>-€ 920,00 in favore dell'Erario, a titolo di ritenuta d'aconto sull'onorario dell'Avv. Alosi, il quale aderisce al regime ordinario.</p>
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente

provvedimento, pari ad € **19.951,60** sul conto 2.02.02.01.0101 Fondo rischi per cause civili ed oneri anno 2026, giusta imputazione al fondo rischi alla data del 31/12/2024.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.